



# **COMUNE DI FORNI DI SOPRA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MICRO IMPRESE**

## **Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA'**

Il Comune di Forni di Sopra, nell'ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del proprio sistema economico, a contrastare il fenomeno dello spopolamento e promuovere il rilancio del settore imprenditoriale cittadino, intende sostenere e incentivare l'apertura / riapertura di micro imprese nel proprio territorio attraverso l'erogazione di contributi. A tal fine, avvalendosi della potestà regolamentare in attuazione degli artt. 3, 7 e 13 del D. Lgs. n. 267/2000, si dota del presente Regolamento.

## **Art. 2 – RISORSE FINANZIARIE E DETERMINAZIONE IMPORTI**

Annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale stabilisce l'entità complessiva del fondo da destinare ai contributi oggetto del presente Regolamento.

I contributi vengono assegnati fino all'esaurimento delle risorse previste in Bilancio, tuttavia, in caso di esaurimento delle risorse il Consiglio Comunale può rifinanziare il contributo con ulteriori stanziamenti.

Il contributo massimo è stabilito in relazione alle disponibilità di bilancio, comunque per un importo non superiore a € 5.000,00 all'anno per 3 anni per ogni soggetto beneficiario.

I contributi concessi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse a valere sulle stesse spese.

## **Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI**

Micro imprese (fino a 10 dipendenti – incluse ditte individuali, fatturato annuo < 2 milioni) che esercitano le seguenti attività commerciali e assimilabili / servizi e assimilabili / turismo:

1. Commercio della stampa quotidiana e periodica (vendita giornali e riviste);
2. Negozi di vicinato (commercio al dettaglio su area privata con superficie di vendita < 250 mq);
3. Servizi alla persona;
4. Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
5. Tintolavanderie;
6. Strutture alberghiere, rifugi alpini, escursionistici e bivacchi;
7. Impianti di carburante sulla rete stradale ordinaria.

N.B. Per la definizione delle attività sopra indicate si rimanda alla classificazione del SUAP FVG.

I beneficiari possono essere *nuove imprese* con sede e/o unità operativa nel Comune di Forni di Sopra, iscritte al Registro delle Imprese con data uguale o successiva al 01 gennaio dell'annualità di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo art. 8.

Per avvio di attività si intende anche il subingresso in attività esistenti<sup>1</sup>.

## **Art. 4 – REQUISITI E OBBLIGHI**

### Requisiti delle imprese beneficiarie

- Essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese;
- Risultare attive alla data di richiesta del contributo;
- Avere la sede/unità operativa nel territorio del Comune di Forni di Sopra;
- Assenza di contenziosi con il Comune di Forni di Sopra;

---

<sup>1</sup> LR 29/2005 – Art. 39, comma 1: “Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13 per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.”

- Essere in regola con i pagamenti di canoni/affitti e delle sanzioni amministrative nonché di tributi/imposte/tasse nei confronti del Comune di Forni di Sopra;
- Assenza di procedure di liquidazione / procedure concorsuali / fallimento;
- Non aver riportato condanne penali e non siano destinatarie di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- Possesso dei requisiti antimafia;
- DURC regolare (se previsto).

#### Obblighi delle imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie, pena la revoca del contributo, per potere accedere ai benefici, devono:

- non alienare i beni oggetto di contributo per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- mantenere la sede e/o unità operativa realizzata per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- non installare nei propri esercizi gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) o di impegnarsi a rimuoverli, se presenti nell'esercizio, in caso di assegnazione del contributo;
- non cessare l'attività entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

La violazione di tali impegni comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dal Comune maggiorate degli interessi legali.

#### **Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi in ogni caso imprenditori e società in cui:

- vi siano quote/azioni detenute da altre società già esistenti;
- istanze riguardanti progetti imprenditoriali derivanti da conferimenti di imprese già esistenti;
- che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono altresì esclusi gli imprenditori e società i cui titolari, soci o amministratori:

- che abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

## Art. 6 – SPESE AMMISSIBILI

Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le spese, sostenute a partire dal 01 gennaio e il 31 dicembre dell'annualità di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo art. 8 e più precisamente:

1° ANNO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spese di investimento;</li><li>• Spese di costituzione;</li><li>• Acquisto immobile;</li><li>• Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento;</li><li>• Acquisizione di beni strumentali quali impianti, attrezzature, arredi, macchinari e automezzi, strutture in muratura anche rimovibili necessari all'avvio dell'attività imprenditoriale, che siano destinati alla nuova attività;</li><li>• Adempimenti burocratici necessari per l'avvio e la gestione dell'attività (es. spese per commercialista, spese per iscrizione registro imprese, spese per iscrizione all'INAIL, ecc.);</li><li>• Installazione di nuove insegne o di altri impianti pubblicitari o di elementi di arredo urbano esterni all'esercizio;</li><li>• Spese per interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;</li><li>• Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico comprese le spese per le verifiche tecniche (progettazione, direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza);</li><li>• Spese per la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione dei locali, sede dell'attività.</li></ul>
2° e 3° ANNO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Costi di locazione del locale ove verrà svolta stabilmente l'attività;</li><li>• Spese di personale dipendente;</li><li>• Utenze (energia elettrica, riscaldamento);</li><li>• Acquisizione di beni strumentali quali impianti, attrezzature, arredi, macchinari e automezzi, strutture in muratura anche rimovibili necessari all'avvio dell'attività imprenditoriale, che siano destinati alla nuova attività.</li><li>• Spese per interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;</li><li>• Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico comprese le spese per le verifiche tecniche (progettazione, direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza);</li><li>• Spese per la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione dei locali, sede dell'attività.</li></ul>

**N.B. Tutte le spese che comportano modifiche/migliorie/addizioni ai locali sede dell'attività potranno essere ammesse a contributo anche qualora i locali non siano di proprietà del richiedente, fatto salvo il nulla osta all'esecuzione degli interventi da parte del proprietario del locale.**

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa (fatture e pagamenti) decorrano a partire dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'annualità di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo art. 8.

Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura e dei pagamenti.

Si precisa che le spese dovranno:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare.
- essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando.

Non sono ammesse le seguenti spese:

- Spese rientranti nell'ordinaria manutenzione dei locali;
- Spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari e dal coniuge o parenti entro il 3° grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- Spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi del 'art 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori, o procuratori con poteri di rappresentanza.
- Pagamenti in contanti e spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore;
- Spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- Lavori in economia;
- Qualsiasi forma di auto fatturazione;

Ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibile all'intervento.

È fatto divieto di cumulo degli aiuti con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili.

#### **Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

La domanda di ammissione all'assegnazione del contributo economico, corredata della documentazione richiesta, va presentata al Comune di Forni di Sopra secondo le indicazioni contenute nell'avviso annuale di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Ogni impresa richiedente può presentare al Comune una sola istanza di ammissione a contributo.

L'impresa dovrà inoltre dichiarare eventuali contributi ottenuti per la medesima tipologia negli ultimi tre anni.

Le domande pervenute fuori dai termini indicati nell'avviso sono respinte.

L'istanza deve essere sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, a pena di nullità.

#### **Art. 8 – ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI TRAMITE AVVISO**

L'avviso per le assegnazioni dei contributi di cui al presente Regolamento è emanato annualmente dalla Giunta Comunale, fatta salva la disponibilità del fondo, e contiene:

- l'indicazione dell'ammontare dei contributi erogabili;
- il periodo entro il quale dovranno essere presentate le istanze e le modalità di presentazione delle stesse;
- il modello tipo di domanda e eventuali allegati.

L'avviso e la relativa modulistica saranno reperibili presso gli uffici comunali e online sul sito istituzionale del Comune di Forni di Sopra.

L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento dei presupposti e requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal presente Regolamento ed esplicitati nell'avviso annuale.

Qualora l'ammontare delle risorse disponibili non fosse sufficiente a coprire il fabbisogno, i contributi verranno rideterminati in maniera proporzionale tra gli aventi diritto.

#### **Art. 9 – DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO**

L'erogazione dei contributi oggetto del presente Regolamento è disciplinata dal presente Regolamento e dall'avviso che l'Amministrazione pubblicherà ogni anno a seguito dell'approvazione del Bilancio previsionale.

#### **Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.



Firmato digitalmente da:

RECH GABRIELE

Firmato il 06/09/2023 09:08

Seriale Certificato: 1551728

Valido dal 16/06/2022 al 16/06/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Firmato digitalmente da:

LENNA MARCO

Firmato il 05/09/2023 13:00

Seriale Certificato: 1550744

Valido dal 16/06/2022 al 16/06/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA